Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Trapani

Ufficio Provinciale Territorio

Trapani, 09 giugno 2017

Al Consiglio Notarile dei Distretti
riuniti di Trapani e Marsala
consnot.tp@gmail.com

Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trapani
segreteria@ordineavvocati.trapani.it

Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Marsala
segreteria@ordineavvocatimarsala.it

All'Ordine Dottore Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Trapani
info@odcectrapani.it

All'Ordine Dottore Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Marsala
odce.marsala@gmail.com

All'Ordine degli Architetti di Trapani
info@architettitrapani.it

All'Ordine degli Ingegneri di Trapani
segreteria@ording.tp.i

All'Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Trapani
ordinetrapani@conaf.it

Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Trapani
colgeotp@comeg.it

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Marsala
peragrtp@tiscali.it

Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale - Territorio – via G. Rubino, 3 – 91100 Trapani
Tel. 0039 0923596911 - Fax 0039 092323104 - e-mail: dp.trapani.upttrapani@agenziaentrate.it

AGE.AGEDP-TP.REGISTRO UFFICIALE.0105650.13-06-2017-U

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trapani
segreteria@periti-industriali.trapani.it

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Di Trapani
trapani@cia.it

All'Unione Provinciale Agricoltori
Di Trapani
Trapani@confagricoltura.it

Alla Federazione Provinciale Coldiretti
Di Trapani
Trapani@coldiretti.it

Alla Federazione Territoriale USPI
Agricoltura di Trapani
senastrapani@alice.it

GGETTO: **Nota Informativa**
Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale. Provvedimento del 16/09/2010 n.47477 - Agenzia del Territorio.

Al fine di prevenire l'insorgere di comportamenti in contrasto con quanto indicato dall'art. 3[1] del provvedimento n. 47477 del 16/09/2010 del Direttore dell'ex Agenzia del Territorio si invitano, codesti organi, ad accertarsi dell'avvenuta divulgazione, ai propri iscrittti, delle norme che

[1] *:"1. la consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l'accesso al sistema telematicodell'Agenzia del Territorio.*
2.Il soggetto richiedente dichiara ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dciembre 2000, n. 445, di essere:
a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile,della redazione di atti tecnici di aggiornamentodel catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla sitipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità guudiziaria;
b)notaio o altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l'immobile.
3. L'incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di cinque anni."

regolano la disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

In particolare:

- il professionista (iscritto all'albo relativo) per accedere alla visione/estrazione delle planimetrie catastali deve essere stato incaricato, da parte dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, oppure dall'autorità giudiziaria.
- Il professionista è tenuto a conservare agli atti del proprio studio per il periodo di legge (cinque anni[2]) copia dell'incarico professionale e della delega dell'avente diritto[3]

Si rammenta, infine, che a fronte degli obblighi assunti a seguito dell'utilizzo del servizio di cui alla presente nota informativa, in caso di inosservanza degli stessi, l'abilitazione al servizio telematico puo' essere revocata o sospesa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 5[4], comma 3 del Provvedimento 22/03/2005 del Direttore dell'Agenzia del Territorio (recante *"Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del*

---

[2] ***Art. 3 comma 3° del provvedimento n. 47477 del 16/09/2010: L'incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di cinque anni."***

[3] Occorre, infatti, considerare che, per eseguire la consultazione telematica della planimetria, il richiedente, attraverso la compilazione di campi obbligatori, deve necessariamente:
- dichiarare di aver preso conoscenza delle condizioni di adesione al servizio - tra le quali sono esplicitamente indicati gli obblighi contenuti nel citato Decreto 47477/2010;
- dichiarare il soggetto dal quale, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale, ha ricevuto l'incarico professionale ("Incarico professionale ricevuto da").

[4] Articolo 5 - Revoca e sospensione dell'abilitazione all'utilizzo del servizio telematico.
1. L'abilitazione al servizio telematico puo' essere revocata o sospesa dall'Agenzia in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all'applicazione del presente provvedimento, ovvero nell'ipotesi in cui l'utente abilitato non abbia utilizzato il servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a dodici mesi.
2. L'abilitazione al professionista e', altresi', revocata o sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) cessazione dell'attivita';
b) provvedimenti di sospensione dall'eserciziodella professione o di cancellazione dall'albo professionale.
3. Il provvedimento con il quale l'Agenzia procede alla revoca o alla sospensione del servizio e' notificato all'utente nelle ipotesi di cui al comma 1 mentre, nelle ipotesi di cui al comma 2, e' comunicato allo stesso con modalità telematiche.

modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali- articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre, 2004, n311- legge finanziaria 2005).

Infine, anche con riferimento alla dichiarazione rilasciata dal professionista (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per l'abilitazione al servizio sopra indicato) in ordine alla sussistenza dei requisiti per la fruizione del servizio telematico, in presenza dell'inosservanza degli obblighi suddetti ed in particolare nel caso in cui il professionista abbia agito senza alcuna autorizzazione o delega da parte dell'avente diritto, si potrebbero configurare (in tale condotta) le seguenti fattispecie di rilievo penale:

- rilascio di dichiarazioni mendaci - art. 76[5] del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- trattamento illecito di dati personali - art. 167[6] del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

[5] Articolo 76 - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

[6] Articolo 167 - Trattamento illecito di dati.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Allegati:

1) Provvedimento n. 47477 del 16/09/2010 del Direttore dell'ex Agenzia del Territorio;
2) Provvedimento 22/03/2005 del Direttore dell'Agenzia del Territorio (recante "Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali- articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre, 2004, n311- legge finanziaria 2005).

Il Direttore Provinciale
Francesco Filippo Tigano
Firmato digitalmemte

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio Emittente